

## CODICE PENALE

### **LIBRO Terzo - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE**

#### **TITOLO I - DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA**

##### **Capo I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA**

###### **Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.